



F.to Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomacello

COMUNE DI CAVE
(Provincia di Roma)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON
RICOGNITORIO**

Approvato con Delibera di C.C. n. del

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del Canone Concessorio non Ricognitorio (in breve CCNR) previsto (dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

Si sostituisce con :
e disciplinato dagli articoli 25,26 e 27

2. Il CCNR, che ha natura di entrata patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa. Esso individua la funzione di corrispettivo, quale vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico.
3. Il CCNR si differenzia dal canone ricognitorio che rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione e la cui quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario.
4. In conformità alle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Finanze – Dipartimento della Finanze – Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 20 gennaio 2009 (prot. 1779/09 – OGGETTO: Chiarimenti in ordine all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi. Artt. 46 e 47 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e art. 63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.) il CCNR è dovuto anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP.

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Cave approvate dal Consiglio Comunale sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio, le

occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Cave esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Aggiungere al comma 2:

I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione (rivalutabile di anno in anno con apposita deliberazione) o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3

SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, e comunque privo di idoneo titolo concessorio o autorizzatorio da parte del Comune. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 3 si sostituisce con il seguente:

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si conformano (e verranno, quindi, opportunamente modificate con espressa indicazione dell'adeguamento ISTAT, come previsto dal successivo art. 10 del presente regolamento, per gli anni successivi all'anno in cui il presente regolamento entra in vigore), alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua entrata in vigore.

2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge, nonché dei regolamenti applicabili in materia.

5. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

6. Formano parte integrante del presente regolamento, l'allegato A), che regola in modo dettagliato le tariffe da applicare per ogni fattispecie di occupazione, determinate con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e l'allegato B), che regola la suddivisione e la classificazione delle strade.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Cave per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali se uguale o superiore a 0,50.

3. Per gli impianti pubblicitari e i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).
4. Le tariffe del canone annuo sono quelle stabilite dal Consiglio Comunale e, e decorrono dal 1° gennaio 2015.
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. Il canone non ricognitorio, in quanto entrata di tipo patrimoniale, è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuto per l'occupazione permanente.

ART. 4 si sostituisce con il seguente:

ARTICOLO 4

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del CCNR, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune, ai fini dell'applicazione della tariffa, sono classificate, come previsto in dettaglio nell'**allegato B)** in n. 2 categorie, in ordine crescente di rilevanza, come segue:

1. strade, spazi ed aree pubbliche di I categoria (minore rilevanza)
2. strade, spazi ed aree pubbliche di II categoria (maggiore rilevanza)

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio di occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori si trascurano.
2. Per le annualità successive a quelle del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 5 si sostituisce con il seguente:

ARTICOLO 5

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento del canone concessorio non ricognitorio (CCNR), in base alle prescrizioni e ai criteri di cui al comma 8, art. 27 del citato Decreto Legislativo n. 285/1992.
2. La Giunta Comunale, in conformità all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed avuto riguardo ai criteri di cui art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 1992 n. 285, può modificare annualmente, in via generale, salvo quando previsto dal superiore articolo 3 in ordine alle modifiche dei titoli concessori già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa del CCNR, entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale il Bilancio si riferisce.
3. In assenza di Deliberazione della Giunta, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente, annualmente aggiornate in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente.

ART. 6

ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 6 si sostituisce con il seguente:

ARTICOLO 6

TERMINE DI PAGAMENTO

1. Il termine per il pagamento del CCNR scade, per ciascun anno solare, il 30 aprile, fatto salvo il termine di cui *infra* all'articolo 16 per l'anno 2016.

2. E', in ogni caso, fatta salva la possibilità per tutti coloro che occupano il suolo pubblico rilevante ai fini del presente regolamento (art. 27 comma 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992), di dichiarare al Comune, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata A/R ovvero pec (protocollocave@pec.actalis.it), entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la propria volontà di provvedere alla rimozione dell'occupazione (legittima ovvero abusiva). In tal caso il CCNR non sarà dovuto, purché la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni di legge, venga ultimato entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'invio della predetta comunicazione. Dell'ultimazione dei lavori di rimozione l'occupante dovrà darne comunicazione al Comune, secondo una delle modalità sopra indicate, entro il termine di 10 giorni dall'effettiva ultimazione della rimozione dell'occupazione. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'eventuale debenza, per la medesima occupazione che si intende rimuovere, di altre somme dovute, per il periodo anteriore alla rimozione, in favore dell'Amministrazione Comunale, per causali diverse dal CCNR.

ART. 7

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 7 si sostituisce con il seguente:

ARTICOLO 7

CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA

A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. La superficie da assoggettare al CCNR si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Per le concessioni per attraversamenti sotterranei o aerei le tariffe sono calcolate per unità di lunghezza adottando i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime:

- a) tubi e condotte interrate: viene considerata la superficie definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro;
- b) elettrodotti, cavi aerei e fasci di cavi aerei: viene considerata la superficie definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.

ART. 8

RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 8 si sostituisce con il seguente:

ARTICOLO 8

TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE

A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Sono assoggettate al CCNR, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le seguenti tipologie, in dettaglio indicate nell'allegato A, di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilevanti ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Decreto legislativo n. 285/1992, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio:

- 1. attraversamenti sotterranei o aerei relativi ad erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa;
- 2. pubblicità su strade o in vista di strade;
- 3. accessi in genere;
- 4. accessi commerciali con impianti di distributori di carburante annessi – I.D.C.

2. Criterio residuale di classificazione della tipologia di occupazione: qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato A), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

3. Ai fini del presente regolamento, per occupazioni permanenti si intendono comunque, ma non esclusivamente, quelle relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione effettuate mediante:

- a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas ed energia elettrica;
- b) linee telefoniche sotterranee;
- c) condutture per la fognatura e condutture per la depurazione;
- d) linee sotterranee per la fibra ottica; intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche;
- e) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- f) tralicci di elettrodotto;
- g) occupazione permanente di area per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e simili.

ART. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile. Solo per l'anno 2015 la scadenza è stabilita nel termine di 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.
5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

ART. 9 si sostituisce con il seguente:

ARTICOLO 9

VALORE DELL'OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

1. Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'allegato A) al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:

- m² = metri quadrati
- m = metri lineari
- cad. = cadauno

Al vigente regolamento aggiungere gli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

ARTICOLO 10

TARIFFA

1. La tariffa di riferimento, per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo ai sensi del comma 2 dell'art. 5, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a novembre dell'anno di riferimento rispetto al mese di novembre dell'anno precedente.
2. La tariffa di cui all'allegato A) è determinata anche in base agli effettivi oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.

ARTICOLO 11

CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL CANONE RICOGNITORIO

1. L'importo dovuto a titolo di CCNR viene determinato sulla base della tariffa allegata, salvo quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3 e dall'art 10 del presente regolamento, avuto riguardo ai criteri di determinazione previsti dall'art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 285/1992.
2. In conformità alle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Finanze -- Dipartimento della Finanze -- Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 20 gennaio 2009, il CCNR è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta per l'occupazione e il relativo importo è detratto da quest'ultima.

ARTICOLO 12

AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del CCNR le seguenti tipologie di occupazione:

pubblicità su strade o in vista di strade;
accessi in genere;
accessi commerciali con impianti di distributori di carburante annessi – I.D.C.

2. Le domande di agevolazione, riduzione o esenzione dal pagamento del CCNR, ove previste, eccetto quelle previste al comma 1, non subordinate a domanda da parte dell'utente e ad istruttoria, dovranno essere inoltrate al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione degli avvisi di scadenza, con allegata la necessaria documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione, riduzione o esenzione, fatto salvo il termine di cui infra all'articolo 16 per il primo anno di applicazione.

3. Il Comune provvederà all'istruttoria della domanda, ove ricevuta nei termini di cui al comma che precede, entro 30 dal ricevimento, provvedendo a comunicare all'istante, entro il predetto termine, l'esito (accoglimento o rigetto) dell'espletata istruttoria.

ARTICOLO 13

PAGAMENTO, ACCERTAMENTO E INTERESSI DOVUTI PER IL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il CCNR può essere riscosso dal comune nei termini e nei modi previsti dalla legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente Locale.

2. Per il primo anno di occupazione il CCNR è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del CCNR, il Comune o, per suo conto, l'eventuale soggetto gestore dell'entrata, invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La comunicazione dell'avviso è effettuata nei termini e secondo le modalità di legge.

4. La comunicazione dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

5. Per l'omesso o parziale pagamento del CCNR si applica, in ogni caso, a cura del Comune, la sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo dovuto con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs n. 285/1992.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Comune o all'eventuale soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.

ARTICOLO 14

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate/prorogate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dai successivi commi del presente articolo.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

3. Per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche assoggettate al CCNR si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 500 euro, oltre all'accertamento del CCNR dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Per l'occupazione di metri lineari eccedenti quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 250 euro, oltre all'accertamento del maggior canone dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune nei termini ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute in virtù delle disposizioni del presente regolamento e non pagate avviene in conformità alle modalità previste dalla legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente locale.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune e avranno effetto in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. In sede di applicazione per l'anno 2016, il termine per il pagamento del CCNR è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, al 30 giugno 2016.

4. In via transitoria, in sede di applicazione per l'anno 2016, i termini per la presentazione di domande di agevolazione / riduzione / esenzione di cui all'art. 12, sono fissati al 30 maggio 2016.

5. L'art 14 del presente regolamento, relativo alle occupazioni abusive, non si applica per le occupazioni presenti sulle strade alla data di approvazione del presente regolamento.

6. In ossequio ai principi di amministrazione trasparente il presente regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Inoltre al fine di consentirne, nel modo più efficace possibile, l'intelligibilità da parte dei soggetti interessati, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative disponibili, provvederà ad inoltrare a tutti i soggetti, già titolari di titolo concessorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, una nota esplicativa sull'entrata patrimoniale (CCNR) oggetto del presente regolamento.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

CRITERI GENERALI

La determinazione del canone varia in funzione della tipologia di concessione.

I criteri generali sulla base dei quali sono calcolati gli importi dovuti come corrispettivi delle autorizzazioni rilasciate dall'ENTE sono regolamentati dall'art.27 comma 7 e 8 del Codice della Strada (d.lgs.n.285/1992).

CONCESSIONI SOGGETTE A CCNR

1. ATTRAVERSAMENTI (trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei)
2. PUBBLICITA' LUNGO O IN VISTA DI STRADE
3. ACCESSI IN GENERE
4. ACCESSI COMMERCIALI CON IMPIANTI DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ANNESSI – I.D.C.

DETERMINAZIONE IMPORTI

I fattori che determinano il valore da attribuire alle tariffe sono:

1. il grado di soggezione della strada ⁽¹⁾ ⁽²⁾;
2. il valore economico della concessione;
3. il vantaggio che l'utente ricava dalla concessione. Il vantaggio economico che ricava il titolare del cartello pubblicitario ovvero colui che gode del passaggio sulla strada pubblica. Tale vantaggio si evidenzia rispetto a soluzioni alternative che potrebbero comportare percorsi più lunghi o meno agevoli.

Il calcolo dell'importo del canone dipende inoltre:

- a) dall'estensione dell'interferenza e, nel caso di cartello pubblicitario, dal fatto che esso il sia ubicato su suolo pubblico o su suolo privato (e quindi solo in vista della strada pubblica) e dalla presenza o meno di illuminazione sul cartello;
- b) dalla tipologia di accesso (a fondo agricolo, a civile abitazione, ad attività commerciale o industriale, a parcheggio più o meno esteso, ecc.), o di attraversamento (sulle pertinenze stradali, nel sottosuolo stradale, aereo, ecc.);
- c) dal volume di traffico attraversante la strada dove ricade l'interferenza.

La somma dovuta dal concessionario sarà quindi determinata, da una parte, dai costi che l'ENTE sostiene per l'interferenza stradale (costi che si ripercuotono sulle strade e relative pertinenze), e dall'altra, dal vantaggio di chi utilizza l'interferenza.

Per il calcolo degli importi dei CCNR sono state adottate le formule riportate nel seguito, in analogia con quanto disposto con provvedimento dell'Amministratore di ANAS S.P.A. ogni anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nell'attribuzione dei valori ai coefficienti adottati sono state altresì tenute in considerazione le reali esigenze dei canoni di cui al presente Regolamento. Detti coefficienti tengono conto delle caratteristiche peculiari delle interferenze, delle soggezioni della strada che ne derivano, del vantaggio economico del concessionario.

LEGENDA DEI COEFFICIENTI E DEI RISPETTIVI VALORI ADOTTATI

ATTRAVERSAMENTI					
TRASVERSALI, LONGITUDINALI, SOTTERRANEI, AEREI					
C	: CANONE DI CONCESSIONE				
VMS	: Valore medio del suolo		=	2,5	Euro
Crfa	: Coefficiente riduzione fascia abitanti	Fascia A	=	0,55	
Ct	: VMS * Crfa		=	1,375	Euro
La	: lunghezza attraversamento				m
Tp	: larghezza attraversamento				m
Ku	: coeff. di maggiorazione che tiene conto dell'interferenza	longitudinale	=	1	
		attraversamento aereo con sostegni fuori dall'area ad uso pubblico	=	0,5	
		attraversamento aereo con sostegni dentro dall'area ad uso pubblico	=	1,5	
			=		
Ko	: coeff. di maggiorazione che tiene conto dell'utilizzo di opere d'arte (sottopassi, cavalcavia, ponti pedonali o carrabili...) della strada	vengono utilizzate	=	2	
		non vengono utilizzate	=	1	
Kt	: coeff. di maggiorazione per attraversamenti nel sottosuolo	attraversamenti trasversali	=	12	
		attraversamento longitudinali	=	1	
i	: interesse di capitalizzazione del bene	5%	=	0,05	
V	: valore delle opere da realizzare dal concessionario al ml		=		
0,003	: prodotto tra l'incidenza di manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del concessionario per la manutenzione e sorveglianza	1,5% x 20%	=	0,003	
0,002	: maggiore onere di sorveglianza e per la gestione della strada pari al 2 per mille del valore dell'opera da realizzare dal concessionario		=	0,002	
Ki	: fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della	da 1 a 4			

	strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi				
Kr	: coeff. di rivalutazione monetaria		=	1,369	
PUBBLICITA' LUNGO O IN VISTA DI STRADE					
C	: CANONE DI CONCESSIONE				
Cv	: CANONE BASE		=	7	Euro/mq
Ms	: quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali	quota fissa	=	25	Euro/cad
Mc	: maggiorazione per cartelli posizionati in area di carburanti		=	5,165	Euro/mq
Kl	: coefficiente di maggiorazione per illuminazione		=	1,5	
Ki	: fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi	da 1 a 4			
Kr	: coeff. di rivalutazione monetaria		=	1,369	
S	: S	superficie del cartello			mq
ACCESSI IN GENERE					
C	: CANONE DI CONCESSIONE				
Ct	: valore medio del suolo		=	5	Euro/mq
La	: larghezza dell'accesso in m		=	1	m
i	: interesse di capitalizzazione del bene	5%	=	0,05	
ka	: coefficiente connesso con il tipo di accesso		=		
Ki	: fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi	da 1 a 4			
Kr	: coeff. di rivalutazione monetaria		=	1,369	

Fasce di riduzione per numero Abitanti (Crfa)

FASCIA	DA	A	COEFFICIENTE
A	0	9.999	0,55
B	10.000	29.999	0,70
C	30.000	49.999	0,85
D	50.000		1,00

VALORI DEL COEFF. Ka

In relazione al valore da attribuire al coefficiente Ka nella formula per il calcolo dei canoni relativi agli accessi sono state redatte le tabelle che seguono suddivise in:

- Tabella B.1 : ACCESSI AGRICOLI;
- Tabella B.2 : ACCESSI CIVILE ABITAZIONE;
- Tabella B.3 : ACCESSI INDUSTRIALI E COMMERCIALI;
- Tabella B.4 : ACCESSI COMMERCIALI CON I.D.C.

Tabella B.1 ACCESSI AGRICOLI

Valori di Ka per accessi agricoli fino a 3 ml

A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	10
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	15
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	30
A.1a	Incremento di A.1 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	15
A.2a	Incremento di A.2 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	22,5
A.3a	Incremento di A.3 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	45

Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i m 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.

Tabella B.2 ACCESSI CIVILE ABITAZIONE

B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	20
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	40
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	60
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	70
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	90
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	140
B.6a	Incremento di B.6 per ogni fabbricato oltre il sesto con "n" = numero fabbricati oltre il sesto	140 + + (n x10)

Tabella B.3 ACCESSI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

C.1	Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m 10,00, per ogni metro lineare di accesso - (con $La \leq 10,00$ metri) $C = Ct \times La \times i \times Ka \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 100 \times Ki \times 1,1708$	100
C.1a	Incremento di C.1 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 10,00 - (con $La > 10,00$ metri) $C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times Ka \times Ki \times Kr] + [Ct \times (La \text{ totale} - 10,00) \times i \times Ka \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 100 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (La - 10,00) \times 0,05 \times 50 \times Ki \times 1,1708]$	50
C.1b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.1 - (con $La \leq 10,00$ metri) $C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 140 \times Ki \times 1,1708$	$Ka \times 1,4$
C.1b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.1 + C.1a) - (con $La > 10,00$ metri) $C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] +$ $+ [Ct \times (La \text{ totale} - 10,00) \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 140 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (La - 10,00) \times 0,05 \times 70 \times Ki \times 1,1708]$	$Ka \times 1,4$
C.1c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.1 - (con $La \leq 10,00$ metri) $C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 180 \times Ki \times 1,1708$	$Ka \times 1,8$
C.1c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.1 + C.1a) - (con $La > 10,00$ metri) $C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] +$ $+ [Ct \times (La \text{ totale} - 10,00) \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 180 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (La - 10,00) \times 0,05 \times 90 \times Ki \times 1,1708]$	$Ka \times 1,8$
C.2	Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m 20,00, per ogni metro lineare di accesso - (con $La \leq 20,00$ metri) $C = Ct \times La \times i \times Ka \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 160 \times Ki \times 1,1708$	160
C.2a	Incremento di C.2 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 20,00 complessivi - (con $La > 20,00$ metri) $C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times Ka \times Ki \times Kr] + [Ct \times (La \text{ totale} - 20,00) \times i \times Ka \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 160 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (La - 20,00) \times 0,05 \times 200 \times Ki \times 1,1708]$	200
C.2b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.2 - (con $La \leq 20,00$ metri) $C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 224 \times Ki \times 1,1708$	$Ka \times 1,4$
C.2b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.2 + C.2a) - (con $La > 20,00$ metri) $C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] +$ $+ [Ct \times (La \text{ totale} - 20,00) \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 224 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (La - 20,00) \times 0,05 \times 280 \times Ki \times 1,1708]$	$Ka \times 1,4$
C.2c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.2 - (con $La \leq 20,00$ metri) $C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 288 \times Ki \times 1,1708$	$Ka \times 1,8$
C.2c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.2 + C.2a) - (con $La > 20,00$ metri) $C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] +$ $+ [Ct \times (La \text{ totale} - 20,00) \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 288 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (La - 20,00) \times 0,05 \times 360 \times Ki \times 1,1708]$	$Ka \times 1,8$

Tabella B.4 ACCESSI COMMERCIALI CON I.D.C.

C.3	Accesso unico a carattere commerciale dotato di impianto pubblico automatico per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione di larghezza non superiore a m 10,00, per ogni metro lineare di accesso (con La ≤10,00 metri) $C = Ct \times La \times i \times Ka \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 150 \times Ki \times 1,3690$	150
C.3a	Incremento di C.3 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 10,00 -(con La > 10,00 metri) $C = (Ct \times La \text{ totale} \times i \times Ka \times Ki \times Kr) - [Ct \times (La \text{ totale} - 10,00) \times i \times Ka \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 150 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 10,00) \times 0,05 \times 50 \times Ki \times 1,3690]$	50
C.3b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.3 -(con La ≤10,00 metri) $C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 210 \times Ki \times 1,3690$	Ka x1,4
C.3b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.3 + C.3a) -(con La > 10,00 metri) $C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (La \text{ totale} - 10,00) \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 210 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 10,00) \times 0,05 \times 70 \times Ki \times 1,3690]$	Ka x1,4
C.3c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.3 -(con La ≤10,00 metri) $C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 270 \times Ki \times 1,3690$	Ka x1,8
C.3c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.3 + C.3a) -(con La > 10,00 metri) $C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (La \text{ totale} - 10,00) \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 270 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 10,00) \times 0,05 \times 90 \times Ki \times 1,3690]$	Ka x1,8
C.4	Accesso doppio a carattere commerciale dotato di impianto pubblico automatico per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione di larghezza complessiva fino a m 20,00, per ogni metro lineare di accesso (con La ≤20,00 metri) $C = Ct \times La \times i \times Ka \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 240 \times Ki \times 1,3690$	240
C.4a	Incremento di C.4 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 20,00 complessivi -(con La > 20,00 metri) $C = (Ct \times La \text{ totale} \times i \times Ka \times Ki \times Kr) - [Ct \times (La \text{ totale} - 20,00) \times i \times Ka \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 240 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 20,00) \times 0,05 \times 200 \times Ki \times 1,3690]$	200
C.4b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.4 -(con La ≤20,00 metri) $C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 336 \times Ki \times 1,3690$	Ka x1,4
C.4b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.4 + C.4a) -(con La > 20,00 metri) $C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (La \text{ totale} - 20,00) \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 336 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 20,00) \times 0,05 \times 260 \times Ki \times 1,3690]$	Ka x1,4
C.4c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.4 -(con La ≤20,00 metri) $C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 432 \times Ki \times 1,3690$	Ka x1,8
C.4c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.4+ C.4a) -(con La > 20,00 metri) $C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (La \text{ totale} - 20,00) \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 432 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 20,00) \times 0,05 \times 360 \times Ki \times 1,3690]$	Ka x1,8

Formula per la determinazione del CCNR per attraversamenti:

$$C = ((Ct * La * Tp * Ku * Ko * Kt) * i * Ki) * Kr + ((V * La) * (0,003 + (0,002 * Kt)) * Kr$$

Formula per la determinazione del CCNR per pubblicità su strade o in vista di strade:

$$C = (((Cv + Mc) * S + Ms) * Ki) + (Cv * Ki) * S) * Kr$$

Formula per la determinazione del CCNR per accessi in genere:

$$C = ((Ct * La) * i * Ka) * Ki * Kr$$

Seguono a titolo semplificativo delle tabelle con le tariffe dei CCNR da applicare nei casi standard in funzione della tipologia di interferenza e, per ognuna di queste, delle soggezioni e del vantaggio economico determinato da ogni concessione.

TABELLA CON IMPORTO CANONI PER ATTRAVERSAMENTI AL ML (4)

LINEE ELETTRICHE SOTTERRANEE		
LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	0,508	Euro/ml
STRADA TIPO II	0,602	Euro/ml
TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	4,890	Euro/ml
STRADA TIPO II	5,116	Euro/ml
LINEE ELETTRICHE AEREE		
LONGITUDINALI		
SENZA SOSTEGNI SU AREA USO PUBBLICO		
STRADA TIPO I	0,414	Euro/ml
STRADA TIPO II	0,461	Euro/ml
CON SOSTEGNI SU AREA USO PUBBLICO		
STRADA TIPO I	0,602	Euro/ml
STRADA TIPO II	0,744	Euro/ml

Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali ACQUA		
SOTTERRANEI		
LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	0,527	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	0,621	<i>Euro/ml</i>
TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	4,089	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	5,218	<i>Euro/ml</i>

Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali FOGNATURE		
SOTTERRANEI		
LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	1,016	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	1,111	<i>Euro/ml</i>
TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	6,731	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	7,861	<i>Euro/ml</i>

Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali GAS		
SOTTERRANEI		
LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	0,715	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	0,809	<i>Euro/ml</i>
TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	5,105	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	6,234	<i>Euro/ml</i>

NOTE

Nota (1):

Le soggezioni che derivano dalla strada, sono i costi di manutenzione della strada derivanti dalla realizzazione dell'attraversamento o dall'interferenza. Da approfondimenti e studi effettuati da ANAS S.P.A. si evince che:

1. gli attraversamenti con linee elettriche, di gasdotti, fognanti, di telecomunicazioni, ecc...sulla strada, o sulle relative pertinenze, comportano maggiori oneri di manutenzione del tratto interferito sia a medio che a lungo termine che non caratterizzano tratti stradali lasciati integri da lavori;
2. l'installazione di cartelli pubblicitari lungo o in vista di una strada comporta maggiori oneri di manutenzione, in quanto ogni cartello pubblicitario, oltre a costituire un potenziale pericolo per la circolazione stradale in ipotesi di sua caduta sulla carreggiata, interferisce comunque con la segnaletica stradale già esistente o di successiva installazione, poiché l'ENTE deve costantemente verificare il rispetto delle distanze minime di legge tra cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale, nonché tra le stesse ed i punti singolari della strada (curve, intersezioni, gallerie, ecc.).

Nota (2):

Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Cassazione civile, sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350). I frontisti, o i proprietari, non possono precludere l'uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall'avere o meno contribuito alle spese di realizzazione e/o manutenzione, né renderne più gravoso l'uso alla collettività. Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell'ordine e della sorveglianza, in sostanza tali poteri comprendono: espletamento dei servizi di polizia stradale;

- garanzia della sicurezza e fluidità della circolazione, provvedendo alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, arredo ed attrezzature, impianti e servizi, nel caso di inadempienza dei soggetti tenuti a farlo, salvo rivalsa dei relativi oneri per le rispettive quote;
- il controllo tecnico delle efficienze delle strade e relative pertinenze;
- l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui al titolo II del Nuovo Codice della Strada;
- l'emissione delle ordinanze per regolare la circolazione e per rimuovere eventuali ostacoli al libero esercizio dell'uso pubblico

NOTA (3):

ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI RIPORTANTI I COEFFICIENTI "Ki" DI MAGGIORAZIONE IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELLA STRADA GIA' IN USO PER GLI IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI (ex coefficiente di maggiorazione "B")

1) - Decreto Ministeriale 14.06.1965

Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso ad impianti distributori carburanti lungo le strade statali.

(G.U. n. 181 in data 21.07.1965).

2) - Decreto Ministeriale 22.11.1966

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.

(G.U. n. 318 in data 19.12.1966).

3) - Decreto Ministeriale 20.04.1969

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.

(G.U. n. 116 in data 07.05.1969).

4) - Decreto Ministeriale 30.10.1970

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.

(G.U. n. 288 in data 13.11.1970).

5) - Decreto Ministeriale 16.04.1973

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.

(G.U. n. 159 in data 23.06.1973).

6) - Decreto Ministeriale 03.08.1979

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali statizzate in epoca successiva al giugno 1973 e aggiornamento del canone base.

(G.U. n. 275 in data 08.10.1979).

7) - Decreto Ministeriale 28.12.1990

Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso agli impianti distributori di carburanti ubicati lungo la rete via statale

(G.U. n. 58 in data 09.03.1991).

NOTA (4):

Per determinare il valore massimo della superficie occupata si fa riferimento alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/01: criteri per la determinazione delle superficie in concessione

SUPERFICIE OCCUPATA VIRTUALMENTE: Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime: a) Cavi e cavidotti interrati: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; b) Tubi e condotte interrate/poggiate: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; d) Tubi e condotte interrati/poggiate nel/sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento e) Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei: quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; f) Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: Quella definita dalla superficie del cerchio avente per raggio quello del cerchio che circonda il poligono di base del palo, maggiorata di metri 0,50, g) Gaviti singoli: Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio; h) Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazioni o indicazioni: Quella definita dalla proiezioni al suolo maggiorata di metri 1 per ogni lato

Comune di Cave

STRADE DI TIPO I (minore rilevanza)

REGOLAMENTO CCNR allegato B

Via Galileo Galilei	Strada comunale	Asfalto							
Piazza Padre Paolo Mattei	Strada comunale	Asfalto							
Via Gabriele D'annunzio	Strada comunale	Asfalto							
Via Potano	Strada comunale	Asfalto/sterrato							
Via Alessandro Volta	Strada comunale	Asfalto							
Via Enrico Fermi	Strada comunale	Asfalto							
Via Alessandro Manzoni	Strada comunale	Asfalto							
Via degli Astronauti	Strada comunale	Asfalto							
Via dei Castagni	Strada comunale	Asfalto							
Via Ugo Foscolo	Strada comunale	Asfalto							
Via Leonardo Da Vinci	Strada comunale	Asfalto							
Via Morino	Strada comunale	Asfalto							
Via Giacomo Leopardi	Strada comunale	Asfalto							
Via Tommaso D'Aquino	Strada comunale	Asfalto							
Via Dante Alighieri	Strada comunale	Asfalto							
Via Gregorio pasquazi	Strada comunale	Asfalto							
Via Antonio Rosmini	Strada comunale	Asfalto							
Via Halbert Einstein	Strada comunale	Asfalto							
Via Benedetto Croce	Strada comunale	Asfalto							
Via Pietro Novelli	Strada comunale	Asfalto							
Via G. Della Rovere	Strada comunale	Asfalto							
Via Guido Cirioni	Strada comunale	Asfalto							
Via Giovanni Gentile	Strada comunale	Asfalto							
Via Suor Marietta Jacoucci	Strada comunale	Asfalto							
Via Antonio Clementi	Strada comunale	Asfalto							
Via Don Giuseppe Bocuccia	Strada comunale	Asfalto							
Via Elena Pucci	Strada comunale	Asfalto							
Via Padre Eutimio Castellani	Strada comunale	Asfalto							
Via Raimondo Pasquazi	Strada comunale	Asfalto							
Via Generale Ballanti	Strada comunale	Asfalto							
Piazza Giulio Venzi	Strada comunale	Asfalto							
Piazza S. Lorenzo	Strada comunale	Asfalto							
Via Giulio Rinaldi	Strada comunale	Asfalto							
Via Francesco Giacomo Comerci	Strada comunale	Asfalto							
Via Don F. Castellani	Strada comunale	Asfalto							

Via Rosina Sessi	Strada comunale	Asfalto						
Via Lorenzo Ferri	Strada comunale	Asfalto/cemento						
Via Salvatore Guerra	Strada comunale	Asfalto						
Via Toce	Strada comunale	Asfalto						
Via Vittorio Zincone	Strada comunale	Asfalto						
Via Padre Amarisce	Strada comunale	Asfalto						
Via Eugenio Rovella	Strada comunale	Asfalto						
Via delle Noci	Strada comunale	Asfalto						
Piazza Cambresis	Strada comunale	Asfalto						
Via delle Rose	Strada comunale	Asfalto						
Via Antonio Traversi	Strada comunale	Asfalto						
Via Roberto Rossellini	Strada comunale	Asfalto						
Via Aida De Meis	Strada comunale	Asfalto						
Piazza Francesco d'Assisi	Strada comunale	Asfalto						
Piazza Giordano Bruno	Strada comunale	Asfalto						
Via Angelo Mazzenga	Strada comunale	Asfalto						
Via Giacomo Matteotti	Strada comunale	Asfalto						
Piazza Ettore Pistolesi	Strada comunale	Asfalto						
Via dei Gelsomini	Strada comunale	Asfalto						
Via delle Mimose	Strada comunale	Asfalto						
Via Sandro Pertini	Strada comunale	Asfalto						
Via delle Ginestre	Strada comunale	Asfalto						
Via Valle Onica	Strada comunale	Asfalto						
Via Giorgio Sessi	Strada comunale	Asfalto						
Via Cima	Strada comunale	Asfalto						
Via Cerreto	Strada comunale	Asfalto						
Via Tocciano	Strada comunale	Asfalto						
Via Anna Magnani	Strada comunale	Asfalto						
Via dei Ciclamini	Strada comunale	Asfalto						
Via Amerigo Chialastri	Strada comunale	Asfalto						
Via Matteuzzo	Strada comunale	Asfalto						
Via Cesiano	Strada comunale	Asfalto						
Piazza Ludovico Foschi	Strada comunale	Asfalto						
Via Spirito Santo	Strada comunale	Asfalto						
Via Samele	Strada comunale	Asfalto						
Via Cepperano	Strada comunale	Asfalto						
Via Casalecchio	Strada comunale	Asfalto						

	Via Valticelle	Strada comunale	Asfalto							
	Via Valle dei Piscoli	Strada comunale	Asfalto							
	Via Fontanella	Strada comunale	Asfalto							
	Via dei Cigliegi	Strada comunale	Asfalto							
	Via delle Palme	Strada comunale	Asfalto							
	Via Grotta Piana	Strada comunale	Asfalto							
	Via Colle Mozzo	Strada comunale	Asfalto							
	Via della Vite	Strada comunale	Asfalto							
	Via Formarosa	Strada comunale	Asfalto							
	Via del Tabacco	Strada comunale	Asfalto							
	Via del Grano	Strada comunale	Asfalto							
	Via della Tracca	Strada comunale	Asfalto							
	Via dell'Agricoltura	Strada comunale	Asfalto							
	Via della Ferrovia	Strada comunale	Asfalto							
	Via Gaetano Mattei	Strada comunale	Asfalto							
	Via dei Falegnami	Strada comunale	Asfalto							
	Via Pratarone	Strada comunale	Asfalto							
	Via Santa Maria del Monte	Strada comunale	Asfalto							
	Piazza Santa Croce	Strada comunale	Asfalto							
	Via Luigi Einaudi	Strada comunale	Asfalto							
	Contrada San Giuseppe	Strada comunale	Asfalto							
	Via Cannetaceo	Strada comunale	Asfalto							
	Via dell'Artigianato	Strada comunale	Asfalto							
	Via Casale Mattei	Strada comunale	Asfalto							
	Contrada Casali	Strada comunale	Asfalto							
	Via Valle Sdoza	Strada comunale	Asfalto							
	Via della Tracca	Strada comunale	Asfalto							
	Via dell'Agricoltura	Strada comunale	Asfalto							
	Via della Ferrovia	Strada comunale	Asfalto							
	Via Gaetano Mattei	Strada comunale	Asfalto							
	Via dei Falegnami	Strada comunale	Asfalto							

STRADE DI TIPO II (maggiore rilevanza)

N° d'ordine	Denominazione strada	Classificazione strada	Natura del fondo stradale	Lunghezza stradale	Inizio strada		Fine strada	
					Foglio catastale	Particella catastale	Foglio catastale	Particella catastale
1	Via Arco Masticola	Strada Comunale	Selciato	30				
2	Piazza del Giglio	Strada Comunale	Selciato	25				
3	Vicolo Torricola	Strada Comunale	Selciato con scale	35				
4	Piazza Guido e Luca Ziluca	Strada Comunale	Parte Selciato e parte Asfalto	40				
5	Piazza Guglielmo Marconi	Strada Comunale	Selciato	45				
6	Piazza Rapello	Strada Comunale	Selciato	15				
7	Via Scaloni Bielli	Strada Comunale	Selciato con scale	95				
8	Piazza del Ceraso	Strada Comunale	Selciato	20				
9	Via Concordia	Strada Comunale	Selciato	90				
10	Via del Fossato	Strada Comunale	Selciato con scale	110				
11	Via Scaloni alla Torre	Strada Comunale	Selciato	33				
12	Piazza Giuseppe Garibaldi	Strada Comunale	Selciato	40				
13	Via della Pace	Strada Comunale	Parte Selciato e parte Asfalto	25				
14	Piazza Plebiscito	Strada Comunale	Asfalto	47				
15	Via Vittorio Sessi	Strada Comunale	Asfalto	110				
16	Vicolo Luzzi	Strada Comunale	Selciato con scale	34				
17	Via dell'Unità	Strada Comunale	Selciato	90				
18	Via Rapello	Strada Comunale	Selciato con scale	170				
19	Vicolo Corallo	Strada Comunale	Selciato con scale	58				
20	Via Indipendenza	Strada Comunale	Selciato con scale	45				
21	Via Santissima Annunziata	Strada Comunale	Selciato con scale	106				
22	Via Santa Lucia	Strada Comunale	Parte Asfalto e parte Selciato	265				
23	Via Felice Borghese	Strada Comunale	Asfalto	253				
24	Via Roma	Strada Comunale	Selciato	260				
25	Via San Lorenzo	Strada Comunale	Asfalto	372				
26	Via Santa Maria Vecchia	Strada Comunale	Selciato con scale	15				
27	Via del Giglio	Strada Comunale	Selciato con scale	60				
28	Viale Giorgioli	Strada Comunale	Asfalto	255				
29	Vicolo Giorgioli	Strada Comunale	Selciato con scale	46				
30	Viale Pio XII	Strada Comunale	Selciato con scale	490				
31	Piazza delle Erbe	Strada Comunale	Parte Selciata e parte Asfalto	40				
32	Via Filippo Venzi	Strada Comunale	Selciato	28				
33	Via Pile di Palazzo	Strada Comunale	Selciato con scale	120				
34	Corso Vittorio Emanuele	Strada Comunale	Selciato	220				
35	Vicolo Orti	Strada Comunale	Selciato con scale	78				
36	Via Cavour	Strada Comunale	Selciato	180				
37	Via Giuseppe Clementi	Strada Comunale	Asfalto	70				
38	Via Fosso Lupo	Strada Comunale	Selciato	10				

39	Via Vittorio Alfieri	Strada comunale	Asfalto						
40	Via Tito Boccuccia	Strada comunale	Asfalto						
41	Via Falcone e Borsellino	Strada comunale	Asfalto						
42	Via Luigi Ariola	Strada comunale	Asfalto						